



**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL
SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE – ANNO 2020**
(art. 12 L.R. 36/2005 – Legge 431/98)

Visto l'art. 11 della Legge n. 431/98 che prevede l'istituzione di un fondo a sostegno delle famiglie per il pagamento del canone di locazione;

Visto il Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio n. 80 ha apportato modifiche all'art. 11 della legge 431/98;

Vista la D.G.R. n. 1288 del 03/09/2009 ad oggetto "L. 431/98 art. 11 – DM 7.6.1999 – LR 36/2005 art.12. Modalità di funzionamento del fondo per il sostegno all'accesso agli alloggi in locazione" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.G.R. n. 1044 del 27/07/2020 con la quale sono state approvate disposizioni in deroga per l'anno 2020 e modifiche;

Vista la D.G.R. n. 1251 del 05/08/2020;

Richiamata la determinazione del responsabile n. 74 del 08/08/2020;

si rende noto

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la richiesta di contributi per il sostegno alle locazioni residenziali private per l'anno 2020, di cui al Fondo nazionale per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

Art. 1 – OGGETTO

Il presente bando disciplina la concessione di contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione, a beneficio dei conduttori di immobili nel Comune di COSSIGNANO che sostengano un canone eccessivamente oneroso rispetto al proprio reddito familiare.

Art. 2 – REQUISITI D'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Possono presentare domanda di contributo i nuclei familiari conduttori di immobili in possesso dei seguenti requisiti:

OGGETTIVI

- a) contratto di locazione regolarmente registrato e stipulato ai sensi di legge e che abbia ad oggetto un alloggio di proprietà sia pubblica che privata ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (popolare) o comunque non soggetto alla generale disciplina degli alloggi E.R.P.;
- b) canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 600,00;
- c) conduzione di un appartamento di civile abitazione iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A1, A8 e A9;

SOGGETTIVI

- d) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Anche i cittadini di Stati extraUE possono fare domanda, purché titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, debitamente comprovata, ovvero regolarmente iscritti alle liste di collocamento. Ai sensi dell'art. 11 comma 13 della Legge 133/2008, per l'accesso al fondo

i cittadini extraUE devono, altresì, avere la residenza ininterrotta nel territorio nazionale da almeno dieci anni ovvero da almeno cinque anni nella Regione Marche;

e) residenza anagrafica nel Comune di Cossignano e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;

f) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico del richiedente, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art.2, L.R. 36/05 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) essere in regola con il pagamento del canone di locazione.

CAPACITA' ECONOMICA

h) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo rientranti entro i valori di seguito indicati:

- fascia A: valore ISEE non superiore ad Euro 5.977,79 (equivalente all'importo annuo dell'assegno sociale Inps per l'anno 2020) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuale risulti non inferiore al 30%

- fascia B: valore ISEE non superiore ad Euro 11.955,58 (equivalente all'importo annuo di due assegni sociali Inps per l'anno 2020) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuale risulti non inferiore al 40%;

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale.

Nel caso di Isee pari a 0 (zero) il richiedente dovrà dichiarare le proprie fonti di sostentamento, pena l'esclusione dal beneficio.

Art. 3 – CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ed è tale da ridurre l'incidenza del canone di locazione annuale sull'Isee del nucleo familiare, la cui entità non può superare:

- per la fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 30% per un massimo corrispondente ad $\frac{1}{2}$ dell'importo annuo dell'assegno sociale (Euro 2.988,90);

- per la fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 40% per un massimo corrispondente ad $\frac{1}{4}$ dell'importo annuo dell'assegno sociale (Euro 1.494,45).

L'entità del contributo da assegnare, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia, sarà aumentato del 25% alle famiglie che includono ultrasessantacinquenni, invalidi con percentuale di invalidità pari o superiore al 67%, portatori di handicap, famiglie numerose con oltre 5 componenti.

Il contributo non potrà in ogni caso superare l'ammontare del canone annuo di locazione.

Art. 4 – NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando il **nucleo familiare** per la determinazione del valore ISEE è quello definito dal D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e da correlata normativa.

Art. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo, dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, utilizzando **esclusivamente gli appositi modelli** in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cossignano.

Possono presentare domanda:

- il “*titolare*” del rapporto locativo ad uso abitativo primario, in qualità di “*conduttore*” oppure persona diversa dal *conduttore*, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento.

In ogni caso è richiesta la dichiarazione attestante che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena l'esclusione:

1) documento di riconoscimento del richiedente;

2) per i cittadini di uno stato extraUE: documentazione attestante il requisito indicato all'articolo 2 lettera d) del Bando;

- 3) attestazione ISEE determinato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013, in corso di validità rilasciato nell'anno 2020;
- 4) copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- 5) tutte le ricevute ovvero altra documentazione probante il pagamento del canone di locazione per tutto l'anno 2020;
- 6) nel caso di disabilità: certificazione Asur.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta o pervenute fuori termine verranno automaticamente archiviate.

Art. 6 – VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Le dichiarazioni non veritiere comporteranno l'esclusione dalla graduatoria e la conseguente decadenza dal contributo.

Art. 7 – NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi per il pagamento dei canoni locativi relativamente al medesimo periodo (anno 2020).

In entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare:

- l'importo richiesto / già percepito;
- la normativa in base alla quale fu presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile, ai sensi del presente bando, e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo.

Art. 8 – GRADUATORIA - RIPARTIZIONE FONDI DISPONIBILI

Il Comune procede a formare la graduatoria in ordine crescente di ISEE e, nel caso il fondo regionale risulti insufficiente a coprire tutte le richieste, si procederà alla ripartizione delle risorse proporzionalmente al contributo teorico calcolato e fino a concorrenza del contributo regionale liquidato (fermo restando che se la somma effettivamente spettante risulterà inferiore ad € 50,00 il contributo non verrà erogato). Il Comune non può concorrere con fondi di bilancio ad integrazione del fondo regionale e, pertanto, saranno erogati esclusivamente i fondi regionali assegnati, sulla base della graduatoria predisposta.

La richiesta di contributi da parte dei cittadini e l'eventuale ammissione non comporta automaticamente l'erogazione del contributo, che verrà erogato agli aventi diritto successivamente all'effettiva liquidazione del finanziamento regionale.

Art. 9 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire al servizio Protocollo Generale del Comune di Cossignano **entro e non oltre il giorno 15 SETTEMBRE 2020**, pena l'esclusione dal contributo, tramite consegna diretta all'Ufficio Protocollo ovvero tramite PEC protocollo@pec.comune.cossignano.ap.it. E' ammissibile l'invio della domanda tramite raccomandata a/r che, in tal caso, dovrà comunque pervenire entro la data suddetta; il Comune declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR General Data Protection Regulation

I titolari del trattamento sono:

1. Comune di Cossignano con sede in Piazza Umberto I n. 1 63067 Cossignano AP – P.E.C. protocollo@pec.comune.cossignano.ap.it – telefono 0735 98130;
2. Regione Marche – Giunta regionale con sede in Via Gentile da Fabriano n. 9 60125 Ancona.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all'espletamento della procedura per la concessione dei contributi di cui al Fondo di sostegno per l'accesso agli alloggi in locazione, con particolare riferimento alla formazione della graduatoria comunale e della graduatoria regionale previste dal presente bando.

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679/UE, è costituita dalla L. 431/98, dalla L.R. 36/2005 e dalla DGR 1288/2009.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.